

# **LA FORMA DEL TITOLO ESECUTIVO**

**Avv. Chiara Maltese**

a cura della Commissione informatica  
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pordenone

# ART 475 Codice di procedura civile

## SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana – In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale della formula:

«comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali giudiziari della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

## FORMA DEL TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE E DEL TITOLO RICEVUTO DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da un notaio o da un pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo la legge disponga altrimenti.

### **Art. 35 Dlgs 149/2022:**

**La nuova disciplina si applica a tutti**

**gli atti di precetto notificati**

**successivamente al 28.2.2023**

# **LA FORMA DEL TITOLO ESECUTIVO**

**CAMBIA LA RUBRICA DELLA NORMA**

**SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA**

**FORMA DEL TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE E DEL TITOLO  
RICEVUTO DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE**

**ART. 474 C.P.C. TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI**

# **AMPLIA LA CATEGORIA DEI TITOLI ESECUTIVI:**

## **PRIMA DEL 28.2.2023**



Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale

## **DOPO IL 28.2.2023**



Le sentenze, i provvedimenti e GLI ALTRI ATTI dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale

# LA VERA NOVITA'

## ELIMINAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

### SENTENZA, PROVVEDIMENTO O ALTRO ATTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il documento da portare in esecuzione avrà efficacia di titolo esecutivo con il solo intervento del difensore del creditore che ha l'onere di attestare la conformità all'originale della copia estratta dal fascicolo.



**Art. 196 undecies:** Modalità di attestazione della conformità



**Art. 196 decies:** Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematica all'ufficiale giudiziario (es. istanza di accesso banche dati ex art 492bis per copie analogiche)

# LA VERA NOVITA'

## ELIMINAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

### ATTI RICEVUTI DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE

#### ART. 153 DISP. ATT.

VIENE ABROGATO SOLO IL PRIMO COMMA

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetta. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

RIMANE VALIDO IL SECONDO COMMA

La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.



### **ALL'AVVIO DELL'ESECUZIONE:**

- Il creditore si limiterà ad attestare che il titolo esecutivo è conforme alla copia estratta dal fascicolo telematico

Oppure

- Attesterà la copia rilasciata dal notaio o da altro pubblico ufficiale nelle forme previste dall'art. 153 disp. att.

# ESTENSIONE DELLA PORTATA SOGGETTIVA DEL TITOLO

## DAL PUNTO DI VISTA ATTIVO:

- L'estensione riguarda in modo generico tutti i successori del creditore:
- *...per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, ...*





# ESTENSIONE DELLA PORTATA SOGGETTIVA

## DAL PUNTO DI VISTA PASSIVO

### Art. 477 c.p.c.

L'estensione è limitata ai soli eredi del debitore, e pertanto nei soli casi di successione per causa di morte a titolo universale.

### Art. 111 c.p.c. ultimo comma


La sentenza pronunciata contro l'alienante o il successore universale spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare durante la pendenza del giudizio.

Considerato che tra questi effetti è compresa l'efficacia del titolo esecutivo ne consegue un ulteriore allargamento dell'efficacia del titolo esecutivo giudiziale con riguardo ai successori anche a titolo particolare





## ULTERIORI RIFLESSI DELL'ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

### ABROGATO

 Art 476 c.p.c.: altre copie in forma esecutiva

### MODIFICATI

 Art. 478: il versamento della cauzione è annotato sulla copia attesta conforme

 Art. 479: Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

## ULTERIORI RIFLESSI DELL'ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA



Art 488 c.p.c. formazione del fascicolo dell'esecuzione

Prima del 28.2.2023

il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice

Dopo il 28.2.2023

Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.


# FINE DEI CONTRASTI

L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo (...) determina una irregolarità formale (...); tuttavia (...) il debitore opponente non può limitarsi (...) a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato

(Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12.12.2019)

L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1 c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità.

(Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 32838 del 09.11.2021)



**LA FORMA DEL TITOLO ESECUTIVO**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Avv. Chiara Maltese**

a cura della Commissione informatica  
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pordenone